

Massima n. 21349

Titolo

sent. 135/95 a. Processo penale - processo a carico di imputati minorenni - procedimenti speciali - inapplicabilita' dell'istituto del patteggiamento - lamentata contraddittorieta' con la previsione della facolta' dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato - ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati minorenni e imputati maggiorenni - esclusione - non fondatezza della questione.

Testo

La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilita' al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non e' in contraddizione con la facolta', invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si e' ritenuta l'impossibilita' di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresì riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonche' da quella del giudice ordinario di legittimita', e' per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialita'" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove e' ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificita' del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalita' primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresì a escludere una disparita' di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenni, data l'obiettivo diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, gia' citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonche' le massime B e C.. red.: G. Conti

Massima n. 21350



Titolo

sent. 135/95 b. Processo penale - processo a carico di imputati minorenni - finalita' e caratteri distintivi rispetto al processo penale ordinario.

Testo

Il carattere e la specificita' del processo penale minorile, rispetto a quello ordinario, e' desumibile dagli amplissimi poteri di cui e' dotato il giudice, informati all'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalita' ancora in formazione, per cui sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; applicabilita' piu' larga delle sanzioni sostitutive) che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. - V. massima A. red.: G. Conti

**Titolo**

sent. 135/95 c. Processo penale - procedimenti speciali - giudizio abbreviato e applicazione di pena su richiesta - analogie e diversita' tra i due istituti.

Testo

Sebbene siano riscontrabili alcune analogie tra il giudizio abbreviato e il "patteggiamento", in ragione della presenza in entrambi i riti dell'accordo tra accusa e difesa e dell'effetto che l'adozione del rito produce sulla commisurazione della pena, nondimeno, come la Corte costituzionale ha gia' rimarcato, mentre il giudizio abbreviato si riflette esclusivamente sul rito e sulla misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte dell'imputato, se comporta la decidibilita' allo stato degli atti, lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisorii del giudice, nell'applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo del giudice consiste solo nella verifica della sussistenza dei presupposti per la sua ammissibilita', della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle circostanze, nonche' della congruita' della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; ditalche', a parte l'ipotesi della pronuncia di proscioglimento in presenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza che applica la pena si ricollega in via diretta all'accordo tra imputato e pubblico ministero, e l'istituto, piu' che essere un rito speciale, e' una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza. - V. massima A. Sugli elementi di distinzione tra giudizio abbreviato e patteggiamento, v. S. nn. 66/1990, 251/1991, 265/1994. Sui poteri di controllo del giudice sulla richiesta di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti